



COMITATO ITALIANO PARALIMPICO
ITALIAN PARALYMPIC COMMITTEE



DECATHLON

PROTOCOLLO D'INTESA TRA

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO, con sede legale in Roma, Via Flaminia Nuova 830, Codice Fiscale 14649011005 in persona del suo Presidente Prof. Marco Giunio De Sanctis (di seguito "CIP")

E

DECATHLON ITALIA SRL, con sede legale in Lissone, Via Valassina, rappresentata da *Fulvio Matteoni*, *Relazioni Istituzionali* (di seguito "DECATHLON"),

Premesso che

- Il CIP ha ottenuto il riconoscimento formale di Ente Pubblico per lo sport praticato da persone disabili, mantenendo il ruolo di Confederazione delle Federazioni e Discipline Sportive Paralimpiche, sia a livello centrale che territoriale, con il compito di riconoscere qualunque organizzazione sportiva per disabili sul territorio nazionale e di garantire la massima diffusione dell'idea paralimpica e il più proficuo avviamento alla pratica sportiva delle persone disabili;
- il CIP promuove, disciplina, regola e gestisce le attività sportive agonistiche ed amatoriali per persone disabili sul territorio nazionale, secondo criteri volti ad assicurare il diritto di partecipazione all'attività sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità;
- DECATHLON è una grande catena multinazionale francese specializzata nella vendita e produzione di articoli sportivi, con l'obiettivo di rendere lo sport accessibile a tutti;
- DECATHLON e il CIP hanno già in corso esempi di collaborazione e che Decathlon ha messo a disposizione del CIP un certo numero di carrozzine sportive per i centri federali e che il CIP Lazio è già coinvolto in un progetto sostenuto dalla Fondazione Decathlon a Palidoro presso l'Ospedale Bambin Gesù.



Considerato che le parti condividono:

- a) promozione della Cultura del Movimento Fisico e del Benessere Psicofisico tra le giovani generazioni con handicap fisici;
- b) promozione di scoperta delle discipline paralimpiche;
- c) affiancamento su progetti in collaborazione con le strutture ospedaliere;
- d) scambio di visibilità nei confronti delle associazioni sportive operanti nel paralimpico.

VISTA

- La volontà espressa di sviluppare un modello di generazione di idee tramite un confronto pubblico-privato

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse al presente protocollo d'intesa costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Articolo 2 – Finalità

Le Parti intendono instaurare un'attività di collaborazione per lo svolgimento di programmi di interesse comune e per regolamentare gli aspetti generali delle attività da svolgere in maniera coordinata, con primario e non esclusivo riferimento alle seguenti tematiche:

- a) promozione;
- b) sviluppo del movimento;
- c) creazione di eventi;
- d) forniture di materiali.

Le attività relative alle tematiche di cui sopra, prime tra tutte l'attività di promozione. "Nell'ambito delle attività di promozione di cui alla lettera a) e c), le Parti prevedono la possibilità di organizzare eventi promozionali e dimostrativi sia all'interno degli store Decathlon sia nelle loro immediate pertinenze esterne. Durante tali eventi potranno essere utilizzati ausili ed attrezzature paralimpiche a marchio Decathlon integrati con i materiali messi a disposizione dal CIP, con il supporto e la presenza dei tecnici paralimpici designati dal CIP stesso allo scopo di meglio promuovere le discipline paralimpiche individuate di concerto".

Tutte le altre attività saranno di volta in volta definite mediante la stipula di appositi accordi e convenzioni attuative, che richiameranno e rispetteranno il presente Protocollo d'intesa.



Articolo 3 – Referenti

Il CIP indica quale referente del presente protocollo d'intesa la Dott.ssa Paola Valli, recapito e-mail P.valli@comitatoparalimpico.it;

Decathlon indica quale referente del presente protocollo d'intesa il Sig. Luigi Cordioli, recapito e-mail che congiuntamente redigono un rapporto finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti tramite la sottoscrizione degli accordi quadro/convenzioni attuative e una relazione programmatica di attività futura, da sottoporre per valutazione ai rispettivi organi competenti.

Articolo 4 – Accordi quadro/convenzioni attuative e termine

La collaborazione tra CIP e Decathlon è definita, per la realizzazione concreta delle attività comuni, tramite la stipula di appositi accordi quadro/convenzioni attuative cui è demandata la disciplina esecutiva delle attività, redatti nel rispetto di quanto già stabilito dal presente protocollo d'intesa, al quale dovrà essere peraltro fatto espresso richiamo.

La cooperazione tra le Parti troverà attuazione nel rispetto del principio di reciprocità ed equa distribuzione degli oneri annessi e/o di adeguata ripartizione della titolarità dei risultati scaturiti.

Tali atti negoziali saranno autorizzati e sottoscritti secondo la disciplina vigente in materia.

Articolo 5 - Trattamento dei dati

In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto del presente Protocollo, le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si conformano alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e alla vigente normativa nazionale, impegnandosi a collaborare per adempiere alle relative prescrizioni derivanti dalla stipula del presente Protocollo di Intesa.

Articolo 6 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

La collaborazione di cui al presente protocollo d'intesa non conferisce alle Parti alcun diritto di usare nome, marchio o altri segni distintivi dell'altra Parte.

L'eventuale utilizzo è consentito, previo specifico accordo, esclusivamente per le finalità del presente atto e in coerenza con la vigenza temporale delle attività stesse.

Articolo 7 – Durata, proroga, recesso

Il presente Protocollo d'intesa ha durata di tre anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. Non è ammessa la proroga.

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente protocollo d'intesa ovvero di scioglierlo consensualmente mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.



Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di protocollo già eseguita e le Parti concordano fin d'ora di portare a conclusione le attività in corso discendenti dagli accordi quadro/convenzioni attuative sottoscritti in relazione al presente protocollo d'intesa.

Articolo 8 - Controversie

Le Parti concordano di definire qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Protocollo di Intesa in via transattiva.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, il Foro di Roma sarà competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Protocollo di Intesa e degli atti dallo stesso discendenti.

Articolo 9 – Rinvio normativo

Per tutto quanto non previsto nel presente Protocollo d'intesa, le Parti rimandano alla normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

luogo, data *Roma 26 agosto 2016*

COMITATO PARALIMPICO ITALIANO

PRESIDENTE

Prof. Marco Giunio De Sanctis

DECATHLON ITALIA SRL

RESP. RELAZIONI ISTITUZIONALI

Dott. Fulvio Matteoni